**N. 03012/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 04816/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4816 del 2012, proposto da:

Marco Matteo Ciccone, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55;

***contro***

Università degli Studi di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Prudente, Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

***nei confronti di***

Stefano Favale, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Studio Legale Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B; Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

***per la riforma***

ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00345/2012, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale docenti universitari

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bari e di Stefano Favale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Medina, l'avv. Vitone, l'avv. Prudente e l'avv. Caputi;

Considerato che non risulta, allo stato, sussistente il *periculum in mora*, in quanto, nelle more del rinnovo della procedura concorsuale il mantenimento in servizio del controinteressato non reca al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, essendo la posizione di quest’ultimo pienamente reintegrabile, anche in forma specifica mediante il subentro, all’esito del giudizio di merito;

ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4816/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)